

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO****PESARO E URBINO****C O P I A**

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DI IMMOBILI PUBBLICI. -	Nr. Progr.	38
	Data	28/11/2012
	Seduta Nr.	6

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi 28/11/2012 alle ore 21:00 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Bravi Settimio	SINDACO	Presente
Longhi Raffaella	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Giannesi Adamo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Gostoli Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Bruscaglia Silvio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Lazzarini Severino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Salvi Andrea	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Federici Alfio	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Pompei Ubaldo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Dini Valentina	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Lapilli Ilaria	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Bicchiarelli Federico	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Parri Stefano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Gostoli Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Romanini Ivana	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Sacchi Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Cacciamani Marcello	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Totale Presenti	12	Totale Assenti
		5

Assenti giustificati i signori:

LONGHI RAFFAELLA; FEDERICI ALFIO; BICCHIARELLI FEDERICO; GOSTOLI GIOVANNI; SACCHI GIOVANNI

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Scrutatori: SALVI ANDREA, ROMANINI IVANA, DINI VALENTINA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE E DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA DI IMMOBILI PUBBLICI. -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(art. 42 comma 2 lettera a) del TUEL 18 agosto 2000 n. 267)

SU INIZIATIVA DEL PRESIDENTE

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sul punto all'o.d.g.

I consiglieri di minoranza chiedono se sia fattibile prevedere un periodo più lungo ad esempio 15 giorni per la conservazione dei dati sensibili ripresi dalle apparecchiature.

Il Sindaco risponde che terrà conto della richiesta della minoranza e fatte le opportune verifiche si provvederà se possibile a modificare tale dato.

Al termine della discussione;

PREMESSO che il Comune di Sant'Angelo in Vado Canazei, ha provveduto ad avviare un progetto di videosorveglianza in alcune zone del paese, volto alla tutela del patrimonio comunale, alla prevenzione di reati e a scoraggiare l'abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio comunale.

CHE a tal fine è stato predisposto un regolamento comunale per disciplinare la videosorveglianza del territorio. L'installazione dei sistemi di videosorveglianza ha lo scopo di:

- monitorare la circolazione lungo le strade esistenti sul territorio comunale;
- monitorare aree adiacenti ed interne ad immobili, aree o altri edifici comunali, presidiandone l'accesso e scoraggiare l'abbandono indiscriminato di rifiuti;
- tutelare il patrimonio pubblico e la sicurezza urbana al fine di prevenire, accertare e reprimere reati ed aumentare la sicurezza degli utenti.

PRESO ATTO che si rende necessario adottare un regolamento che disciplini le finalità dell'installazione del sistema di videosorveglianza, individui le operazioni ed il tipo di trattamento dei dati personali, nonché le relative modalità di raccolta.

DATO ATTO che l'installazione di impianti di videosorveglianza deve corrispondere a principi quali la leicità, la proporzionalità e la necessità e quindi:

- prima di installare i sistemi di ripresa deve essere operata una valutazione sulla proporzionalità dell'attività di videosorveglianza rispetto agli scopi prefissati e legittimamente perseguiti;
- prima di installare i sistemi è necessario valutare anche possibili soluzioni alternative.

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito nella Legge 29 aprile 2009 n. 38 rubricato "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" il cui articolo 6, ai commi 7 e 8 prevede:

“7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

“8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.”

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione dell'allegato “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DI IMMOBILI PUBBLICI DEL COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO” allegato alla presente quale parte integrante;

VISTO il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali di data 08 aprile 2010 “Provvedimento in materia di videosorveglianza”;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70 del 08 febbraio 2005 e n. 558/A/421.2/70/195 960 del 06 agosto 2010 aventi ad oggetto “Sistemi di videosorveglianza. Definizione linee guida in materia”.

PROPONE

1. Di approvare per le motivazione esposte in premessa il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DI IMMOBILI PUBBLICI DEL COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO” che si allega al presente atto quale parte integrante;
2. Di dare atto che in conformità alla Legge 29 aprile 2009 n. 38 le immagini raccolte mediante sistemi di videosorveglianza potranno essere conservate al massimo per sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve specifiche esigenze di conservazione o altro termine fissato con nuovi provvedimenti legislativi successivi alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
3. Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia, per quanto di competenza, agli Uffici Comunali, al servizio associato di Polizia Locale e al comando stazione Carabinieri.
4. Di mettere una copia del presente regolamento a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione ed a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
6. di dare atto che il regolamento approvato al punto 1 entra in vigore, il giorno in cui diviene esecutiva od eseguibile presente deliberazione di approvazione ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, del:

Responsabile del 5° settore per la regolarità tecnica;

Con voti unanimi espressi secondo legge;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata,

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 28/11/2012

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione all'urgenza

Con voti unanimi espressi secondo legge;

DELIBERA

di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente esecutivo.



Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro ed Urbino

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA URBANA SUL
TERRITORIO COMUNALE E DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA DI IMMOBILI PUBBLICI
DEL COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 in data 28/11/2012

INDICE

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Ambito di applicazione

Art. 5 - Informativa

Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art. 7 - Notificazione

Art. 8 - Responsabile ed incaricati del trattamento

Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 10 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave

Art. 12 – Trattamento e conservazione dei dati

Art. 13 – Diritti dell'interessato

Art. 14 – Modalità di raccolta e custodia dei dati

Art. 15 – Tutela

Art. 16 – Cessazione del trattamento dei dati personali

Art. 17 – Pubblicità del Regolamento

Art. 18 - Entrata in vigore

Art. 1 – Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Sant'Angelo in Vado nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza delle aree pubbliche (es. parcheggi, piazze, parchi urbani, aree verdi, ecc.) all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.
6. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti indicazioni:
 - a) sono fornite alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, circa la presenza di impianti di videosorveglianza;
 - b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
 - c) sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per **“banca di dati”**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per il **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
 - d) per **“titolare”**, il Comune di Sant’Angelo in Vado, nelle sue articolazioni interne e/o servizi associati, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - g) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - h) per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - j) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - k) per **“Codice”** il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano e extraurbano del Comune di Sant’Angelo in Vado sul territorio di competenza.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell’eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa “minima”.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, sono installate più informative.

Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono esclusivamente funzioni istituzionali del Comune di Canazei riconosciute e attribuite dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:
 - a) monitorare la circolazione lungo le strade esistenti sul territorio comunale e controllare gli accessi dei veicoli in zone a traffico limitato;
 - b) monitorare aree adiacenti ed interne ad immobili, aree o altri edifici comunali, presidiandone l'accesso e scoraggiare l'abbandono indiscriminato di rifiuti;
 - c) tutelare il patrimonio pubblico e la sicurezza urbana; al fine di prevenire, accertare e reprimere reati ed aumentare la sicurezza degli utenti.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati dei soggetti che operano e transitano nell'area interessata.
4. Il Comune promuove ed attua per la parte di propria competenza politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa con altre autorità di pubblica sicurezza o con gli organi della polizia di stato, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione degli atti delittuosi. I dati così raccolti potranno essere utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

Art. 7 – Notificazione

1. Il Comune Sant'Angelo in Vado, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, legalmente rappresentato dal Sindaco, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 8 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni presso il Comando della Polizia Locale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

7. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati, presso l'Ufficio di Polizia Locale, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
8. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
9. É facoltà del Responsabile del trattamento individuare uno o più incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 196/2003.

Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli .
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. I preposti andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

Art. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

Art. 12 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 13 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e delle loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa.

Art. 14 – Modalità di raccolta e custodia dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza di siti individuati dalla Giunta Comunale in conformità del presente regolamento.
2. La registrazione è consentita:
 - a) relativamente alla videosorveglianza sulla viabilità, limitatamente alla raccolta dei dati sulle infrazioni al codice della strada e sulla sicurezza urbana al fine di prevenire, accertare e reprimere reati ed aumentare la sicurezza degli utenti
 - b) relativamente alla videosorveglianza in corrispondenza di immobili, aree o edifici di proprietà comunale limitatamente alla raccolta di dati per la tutela del rischio di atti vandalici.
3. Le immagini videoregistrate sono conservate secondo quanto indicato nell'articolo 9 del presente regolamento e in conformità della normativa vigente presso la sede municipale. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione dovrà essere cancellato con modalità tali da rendere i dati non utilizzabili.
4. L'utilizzo di telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
5. Le registrazioni, fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, possono essere riesaminate nel limite di tempo ammesso per la conservazione e solo in caso di effettiva necessità corrispondente agli scopi indicati nel presente regolamento.
6. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sede municipale e vi può accedere solo personale autorizzato.
7. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed amministrative previste dalla normativa vigente, e ove previsto dalla medesima, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice, dalla normativa in materia e dai provvedimenti vigenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 16 – Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione dell'attività per qualsiasi causa, i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati per scopi diversi da quelli previsti dal presente articolo o da altre disposizioni vigenti determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in materia.

Art. 17 – Pubblicità del Regolamento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 28/11/2012

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 28/11/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 21/12/2012 al 05/01/2013 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Sant'Angelo in Vado, li 21/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li 21/12/2012

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
- Diviene esecutiva il 31/12/2012, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 21/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **38**

Data Delibera **28/11/2012**

Ufficio: V Settore Lavori Pubblici

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DI IMMOBILI PUBBLICI. -

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 15/11/2012 IL Responsabile del Servizio F.to Gorgolini Valter
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <hr/> Data

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro _____.

Competenza _____

Impegno _____

Residui _____

Liquidazione _____

Registrato _____

Cap./Art. _____

Preno.: PREN/ _____

Storni/Variations. _____

Data, _____